

LIBRO I
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE

1. Capacità giuridica. – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (320, 462, 687, 715).

(*Omissis*)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 1 del R.D.L.vo 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

● Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi della "condicio iuris" della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite, dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla propria madre, durante la gestazione, è legittimata a domandare il risarcimento del danno alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò. * Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, Abate c. Porcaro ed altri. [RV608387]

● Le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 1 c.c., prevedono la tutela dei diritti del nascituro sono da considerare disposizioni di carattere eccezionale e come tali di stretta interpretazione. * Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 1973, n. 3467.

◆ Si veda anche, per quanto valga, Cass. III, 29 luglio 2004 n. 14488, riportata *infra*, *sub* art. 1176, par. b-2-IV/b).

2. (1) Maggiore età. Capacità di agire. – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 1975, n. 39, in vigore dal 10 marzo 1975, attribuzione della maggiore età.

3. [Capacità in materia di lavoro. – (*Omissis*)]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 2, L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età.

4. Commorienza. – Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (462, 791) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 2697, 2728).

5. Atti di disposizione del proprio corpo. – Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 32 Cost.)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'art. 1 della L. 19 settembre 2012, n. 167, in deroga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

6. Diritto al nome. – Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (602²).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (149).

● In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso. * Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2021, n. 34090, G. c. N. [RV66327001]

● Il diritto della persona al nome si acquista al momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, e, quindi, va riscontrato essenzialmente alla stregua degli atti di nascita o di battesimo, mentre l'utilizzazione protratta nel tempo del nome medesimo non può di per sé avere valore acquisitivo del relativo diritto, stante la non estensibilità in proposito degli istituti dell'usucapione e dell'immemorabile, operanti nel campo dei diritti reali. * Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1978, n. 3779.

7. Tutela del diritto al nome. – La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente (8, 9, 2563 ss.; 9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

SOMMARIO:

a) In genere;

b) Predicati nobiliari;
c) Casistica varia.

a) In genere.

● La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di "leasing", sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. * Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2009, n. 18218, Rimini Sail Di Giorgio Benvenuti ed altro c. Cartiere Fredigoni Spa ed altro. [RV609423]

● In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto. * Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2003, n. 11129, Nuova Cerpelli Soc. coop. a r.l. in liquid. ed altra c. Cerpelli ed altre. [RV565133]

● L'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 c.c. * Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2003, n. 11129, Nuova Cerpelli Soc. coop. a r.l. in liquid. ed altra c. Cerpelli ed altre. [RV565132]

b) Predicati nobiliari.

● La c.d. cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è possibile, nei limiti fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967 e nel quadro della tutela giurisdizionale che nell'ordinamento riceve il diritto al nome. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva respinto la domanda di cognomizzazione, avendo appurato che il predicato, ancorché esistente prima del 28 ottobre 1922, non era qualificabile come predicato nobiliare secondo la legislazione vigente in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, non risultando, infatti, indicato nel "Dizionario dei predicati della nobiltà italiana", allegato all'Elenco Ufficiale Nobiliare del 1933). * Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2023, n. 32155, M. c. P. [RV66942701]

● I predicati di titoli nobiliari (purché «esistenti» prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste

condizioni «cognomizzati») fanno parte del nome, e, soltanto come «parte» (il cognome appunto) di esso «valgono» (sono cioè validi ed efficaci) nell'ordinamento. Tale «incorporazione» del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato» nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, che il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può «valere di più», in quanto tale, di quel che «valgono» le «ordinarie» parti del nome e, più specificamente, del cognome «ordinario» (art. 6, comma secondo c.c.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata *ratio* emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell'art. 14 Cost.: da un lato, l'abolizione giuridica – mediante il «non riconoscimento» dei titoli nobiliari – di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del «nome» come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a «valore» giuridico, del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato» al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale. Da ciò consegue l'infondatezza e l'insostenibilità della tesi secondo la quale, allorché oggetto di tutela ex art. 7 c.c. sia un nome comprensivo di predicato di titolo nobiliare «cognomizzato», siffatta circostanza inciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela inibitoria, nel senso che essi – e cioè uso indebito e pregiudizio – sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell'usurpazione del «predicato», a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispetto agli «ordinari» cognomi. * Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1997, n. 10936, D'Altavilla seu Hauteville Sicilia c. Calabria. [RV509598]

c) Casistica varia.

● Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di una ditta commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell'ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata della legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che imbisca ad altri l'uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell'attività imprenditoriale. * Cass. civ., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4036. Nello stesso, sulla prima parte della massima, con riguardo all'uso di un nome geografico nel marchio di una fabbrica di sigarette, Cass. I, 20 dicembre 2000 n. 16022. [RV491678]

● L'utilizzazione della denominazione sociale altrui, disciplinata dagli artt. 2564 e ss. c.c., si sottrae all'applicazione dell'art. 7 dello stesso codice,

attesa la prevalenza su tale ultima disposizione, di carattere generale, della normativa specifica suddetta. * Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10521, Srl Ditron c. Spa Ditron Elettronica.

● In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito (art. 5, comma secondo, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 9 L. 6 marzo 1987, n. 74) quest'ultimo può, ai sensi dell'art. 7 c.c., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio – il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale – ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043 ss. c.c., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato. * Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 1994, n. 3081.

8. Tutela del nome per ragioni familiari. – Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

9. Tutela dello pseudonimo. – Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

10. Abuso dell'immagine altrui. – Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

SOMMARIO:

- a) **Pubblico interesse;**
- b) **Consenso dell'avente diritto;**
- c) **Immagini di minori;**
- d) **Risarcimento dei danni.**

a) **Pubblico interesse.**

● La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica in-

formazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta. (*Omissis*). * Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2023, n. 2304. [RV66704401]

● L'illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento – in difetto di consenso dell'interessato – commerciale o pubblicitario, a tal fine richiedendosi che il personaggio appaia come involontario "testimonial" del prodotto reclamizzato o che, comunque, il pubblico lo associ ad esso, reputando che costui ne condivida la propaganda o la commercializzazione. * Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n. 24221, Spiezie c. Antenna Tre Nord Est Srl e altri, in *Arch. giur. circ.* n. 4/2016 [RV638033]

● La presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97, della l. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita. * Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2015, n. 15360, P.G.M. c. R.T.I. [RV636199]

● La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi. * Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785, S.p.A. MAC c. Armani ed altro. Nello stes-

so senso: Cass. I, 16 aprile 1991, n. 4031; Cass. I, 6 febbraio 1993, n. 1503; Cass. III, 13 aprile 2007, n. 8838; Cass. I, 29 gennaio 2016, n. 1748.

● La tutela del diritto alla reputazione che, nell'ampia previsione normativa degli artt. 10 c.c. e 96, L. 22 aprile 1941, n. 633, comprende quella del decoro della persona, può essere fatta valere per inibire la reiterata riproduzione di immagini od atteggiamenti del singolo, non strumentali ad esigenze di pubblica conoscenza, i quali pur se collegati a caratteristiche diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia, implicino aspetti di risibilità ovvero comportamenti sociali non sempre positivamente considerati. L'art. 97 primo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore, il quale consente la riproduzione dell'immagine, senza il consenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, trova applicazione non solo quando la divulgazione dell'immagine medesima si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anche quando derivi da una successiva rievocazione di essi, purché, in entrambi i casi, vi sia, come situazione giustificatrice, un'esigenza d'informazione socialmente apprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell'evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell'evento stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata (nella specie, in quanto la ripresa di uno spettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simboleggiare il «tifoso sofferente» era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva). * Cass. civ., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763.

b) Consenso dell'avente diritto.

● L'esimente prevista dall'art. 97 della l. n. 633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi. * Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2022, n. 19515, R. c. R. [RV66497201]

● Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale,

avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine ma soltanto l'esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo. * Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1748, Venturi Martina c. Segafredo Zanetti Spa. [RV638445]

● Il consenso all'utilizzazione commerciale della propria immagine a norma dell'art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, può anche essere tacito. * Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491, Falcone c. Henkel Spa. [RV590955]

● In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. * Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, Corsini c. Pireddu ed altri. [RV570183]

● Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito – come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione – da accertare, per l'esistenza e per i limiti – soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) – dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua. * Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175, Casa editrice Universo c. P.M.F. Fotocronache Di Palmiro N. [RV505081]

c) Immagini di minori.

● La pubblicazione dell'immagine di un minore in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, è legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui all'art. 97 della l. n. 633 del 1941, se l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a po-

larizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità. (Omissis). * Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8880. [RV65786601]

d) **Risarcimento dei danni.**

● L'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941. (Omissis). * Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2022, n. 11768. Nello stesso senso: Cass. III, 16 maggio 2008 n. 12433; Cass. III, 11 maggio 2010 n. 11353. [RV66462901]

● Dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l'abbandono del diritto all'immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell'ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa. * Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1875. [RV65241901]

● In tema di lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi. * Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1091. [RV638494]

● In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando

una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima. Ne consegue che la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda) senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come "gay pride", avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento non essendo comunque configurabile un danno in quanto, in relazione al contesto, la possibilità di essere individuato costituisce "un rischio della vita" che non ci si può esimere all'accettare. * Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2013, n. 24110. [RV628877]

● L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c. * Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433. [RV603319]

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI (*)

(*) Si veda il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

11. Persone giuridiche pubbliche. – Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (822, 824, 826, 828, 830, 831, 862⁴, 863², 2093, 2201; 115, 128 Cost.).

12. (*) [Persone giuridiche private. – Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto).

(*) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento avviene mediante l'iscrizione nel registro apposito istituito presso le Prefetture. Il registro è istituito presso la regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

13. Società. – Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2200, 2247 ss., 2642; 99 ss. att.).